# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(95) 14 def.
Bruxelles, 03.02.1995

95/0003 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica l'elenco dei paesi inclusi nell'Allegato I
del regolamento (CE) n. 519/94

(presentata dalla Commissione)

**RELAZIONE**

La Comunità ha concluso 3 Accordi di libero scambio con Estonia, Lettonia e Lituania.

Tali paesi hanno, inoltre, avviato un vasto e considerevole programma di riforme economiche che dovrebbe favorire la loro transizione verso un'economia di mercato.

Quanto al regime di importazione che la Comunità applica ai paesi terzi, si deve constatare che tali paesi sono stati considerati come a commercio di stato e che, di conseguenza, entravano nella sfera di applicazione geografica del regolamento (CE) n. 519/94.

Tenuto conto dei cambiamenti che si stanno verificando nel sistema economico di tali paesi e degli accordi conclusi con la Comunità, tali paesi devono essere considerati come rientranti ormai nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 518/94 applicabile ai paesi GATT/OMC e altri a economia de mercato.

In questa prospettiva, bisogna dunque sopprimere le menzioni "Estonia", "Lettonia" e "Lituania" nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

Viene presentata per approvazione una pertinente proposta di regolamento.

Proposta di

regolamento (CE) del Consiglio

che modifica l'elenco dei paesi inclusi nell'Allegato I

del regolamento (CE) n. 519/94

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi[1], è applicabile alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, de Estonia, Lettonia, Lituania;

considerando che la Comunità ha firmato accordi di libero scambio con Estonia, Lettonia e Lituania, paesi che hanno dato avvio a un importante programma di riforme economiche volte a garantire la loro transizione verso un'economia di mercato;

considerando che di conseguenza è necessario che, a decorrere dall'entrata in vigore dei suddetti accordi, i paesi in questione escano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 519/94;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

Articolo 1

1. Estonia, Lettonia, Lituania sono ritirate dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

2. L'elenco degli paesi terzi figuranti nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'elenco degli paesi terzi allegato al presente regolamento.

(1) GU n. L 67 del 10.03.1994, pag. 89

[redacted]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Sarà applicabile a partire dal giorno dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio rispettivamente conclusi tra la Comunità e i paesi indicati all'articolo 1 primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*ALLEGATO*

Elenca dei paesi terzi in sostituzione dell'Allegato I del regolamento (CE) n. 519/94

Albania
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Cina (Repubblica popolare)
Corea del Nord
Georgia
Kazakistan
Kirghizistan
Moldavia
Mongolia
Russia
Tagikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Vietnam

ISSN 0254-1505

COM(95) 14 def.

# DOCUMENTI

IT 11 02

N. di catalogo : CB-CO-95-020-IT-C

ISBN 92-77-85113-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo